



news e informative

VIA DALLO SCORSO 4 APRILE ALL'ESONERO DAL CANONE RAI

Dallo scorso 4 aprile è possibile chiedere l'esonero del pagamento del canone Rai. Il canone Rai è dovuto dai possessori di un apparecchio televisivo e si paga:

- una sola volta all'anno e
- una sola volta a famiglia (a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione).

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la normativa relativa all'abbonamento:

- l'ammontare dello stesso è stato ridotto a 100 euro;
- è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
- è stato previsto il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica.



Il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale (ma sarà possibile richiedere l'addebito diretto sulla pensione, il canone Rai speciale per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali).

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Esonero

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai devono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di proprietà di un componente della famiglia anagrafica. A tal fine è necessario presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva tramite il modello che si allega sotto disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il nuovo modello può essere utilizzato anche per:

- segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale,
- comunicare la non detenzione di un apparecchio tv da parte dell'erede per le abitazioni in cui l'utenza è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto,
- comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell'anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva, rilasciata sotto la propria responsabilità e avente rilevi penali, ha validità annuale.



Sostanzialmente i casi di esonero riguardano:

- i soggetti con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro l'anno, non convivente con altri soggetti;
- i soggetti il cui canone sia già stato versato dal coniuge;
- la casa data in affitto in cui la disponibilità del televisore sia solo degli inquilini anche se l'utenza della luce è rimasta intestata al titolare dell'immobile;
- l'immobile privo di televisione;
- la seconda casa.

Modalità di trasmissione dell'istanza

Il modello va presentato:

- direttamente dal contribuente tramite il sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi Fiscoonline o Entratel;
- tramite gli intermediari abilitati;
- tramite raccomandata senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Invio della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva per il 2016 deve essere presentata:

con raccomandata senza busta	entro il 30 aprile 2016
in via telematica	entro il 10 maggio 2016

Se la presentazione avviene successivamente l'esonero varrà per periodi successivi a quello che ha avuto inizio al 1° gennaio 2016, in particolare:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
con raccomandata senza busta	dal 1° maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
in via telematica	dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016	semestre luglio-dicembre 2016
qualunque forma di invio	dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	intero canone dovuto per l'anno 2017


Per gli anni successivi:

Tipologia di invio	Periodo di invio	Valenza
qualunque forma di invio	dal 1° luglio dell'anno precedente all'anno di riferimento e fino al 31 gennaio dell'anno successivo	intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento
	dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento	semestre solare successivo a quello di presentazione

Aderente a:



Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agencia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI	
Dati del dichiarante	<p>Il/la sottoscritto/a</p> <p>Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/></p> <hr/> <p>Nato/a il <input style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/>giorno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">mese" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">anno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/> Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 10%;" type="text"/></p> <p>Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p style="font-size: x-small;">Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia</p>
<i>in qualità di erede di</i>	<p>Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/></p> <hr/> <p>Nato/a il <input style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/>giorno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">mese" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">anno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/> Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 10%;" type="text"/></p> <p>Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/></p>
Impegno alla presentazione telematica	<p>Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <hr/> <p>Data dell'impegno <input style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/>giorno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">mese" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">anno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 40%;" type="text"/></p>
Quadri compilati	<p style="text-align: center;">Quadro A <input type="checkbox"/> Quadro B <input type="checkbox"/></p>
Firma del dichiarante	<p>Data <input style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/>giorno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">mese" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;">anno" style="width: 15%; text-align: center; font-size: small;"/> FIRMA <input style="width: 40%;" type="text"/></p> <p style="text-align: right; font-size: small;">Allega copia del documento di riconoscimento</p>



CODICE FISCALE _____

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione

Dichiara

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione

Dichiara

che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Codice fiscale _____

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

⁽¹⁾ La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.

⁽²⁾ Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).

⁽³⁾ Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).

⁽⁴⁾ L'erede può compilare questa sezione per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto.

Soggetti ultra settantacinquenni

I soggetti con almeno 75 anni di età e con reddito annuo non superiore a 6.713 euro per essere esonerati dal pagamento del canone devono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle entrate e presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione.

Termini per la presentazione della istanza di esenzione:

Se si usufruisce dell'esenzione per la prima volta	30 aprile
Per esenzione dal secondo semestre	31 luglio

Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.

Di seguito si riporta il modello approvato dall'Agenzia delle entrate da utilizzare per la richiesta di esonero:

Aderente a:



Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della Legge n. 244 del 2007

Il/la sottoscritto/a

Nato/a il giorno mese anno a prov.

Codice fiscale

Residente in prov.

Via/Piazza ecc.

Abbonamento RAI n.

Consapevole che l'art. 75 del DPR 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'art 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai fini di usufruire dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i seguenti periodi

Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>
Mesi	<input type="text"/>	Anno	<input type="text"/>

Dichiara, in particolare:

a) di essere in possesso esclusivamente dell'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;

b) di essere titolare di abbonamento RAI, ovvero di aver acquistato nel corso dell'anno l'apparecchio televisivo

c) di non essere coniugato/a

ovvero di essere coniugato/a C.F.

d) di non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;

e) che il reddito proprio e del coniuge posseduto in ciascuno degli anni d'imposta antecedenti a quello per il quale viene richiesta l'esenzione/rimborso non è complessivamente superiore a 6.713,98 euro

Luogo e data Firma

Allega copia del documento di riconoscimento

Aderente a:



Pagamento canone Rai Speciale

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d'impresa il presupposto per il pagamento del canone RAI è il medesimo previsto per le persone fisiche.

Infatti, leggendo la norma dell'art. 26 del R.D.L. n. 246 del 1938 si ha modo di constatare che il semplice possesso di apparecchi in grado di ricevere segnali radio/televisivi integra il presupposto per il pagamento della tassa di possesso anche per i titolari di reddito d'impresa.

Nel caso di possesso di apparecchi televisivi nell'ambito dell'attività d'impresa, si parla di canone speciale RAI. Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 99 del TUIR l'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa nello stesso anno di pagamento del tributo, sempreché sia rispettato il principio dell'inerenza. Tale principio non dovrebbe essere messo in discussione, ad esempio, per l'attività svolta alberghi e ristoranti o altre attività dove sia possibile dimostrare un nesso tra il possesso dell'apparecchio e l'attività d'impresa (pensiamo ad esempio alle imprese dedite nel settore della pubblicità e marketing) mentre in altre tipologie è più difficile dimostrare l'inerenza.

E' bene precisare, dal momento che praticamente ogni impresa possiede almeno un PC, che il possesso di un computer non fa scattare automaticamente l'obbligo di pagare il canone, a meno che non siano dotati di un sintonizzatore terrestre o satellitare che consentano il ricevimento del segnale radio/televisivo.

Quindi, il possesso di computer, anche se collegati ad internet che permettono la visione di programmi televisivi non fa scattare l'obbligo di pagare il canone RAI.

Gli importi del canone RAI dipendono sono variabili in funzione della categoria di attività, numero di apparecchi e in funzione del periodo in cui vengono attivati gli abbonamenti e basta visitare il sito della Radio Televisione Italiana.

Ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 201/2011, le imprese e le società, devono attestare nel Frontespizio della dichiarazione, il possesso o meno di apparecchi radio/televisivi. La compilazione è obbligatoria e nel caso si attesti il possesso di tali apparecchi è fatto obbligo di indicare nel quadro RS anche il dettaglio relativo all'abbonamento speciale sottoscritto con la RAI. Ribadiamo che trattasi di un obbligo la cui ratio è riconducibile alla volontà del legislatore di combattere il diffuso fenomeno dell'evasione del canone RAI.

Come nota conclusiva è bene precisare che benché il presupposto per il pagamento della tassa sia il medesimo, sia per i consumatori sia per i titolari di attività d'impresa, la disciplina e l'applicazione del tassa è diversa tra canone ordinario RAI e canone speciale RAI.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel presente lavoro, l'applicazione o meno del canone RAI dipende da un obbligo dichiarativo, mentre l'assoggettamento al canone RAI è "automatico" e discende (art. 1 comma 138, Finanziaria 2016):

Dalla titolarità di una utenza per fornitura di energia elettrica ad uso domestico;

Residenza anagrafica nel luogo della fornitura.

Quindi, per i privati consumatori opera la predetta presunzione. E' sempre possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ha validità esclusivamente per l'anno in cui è presentata.

Brescia, 28 aprile 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it